

Statuto
del Patto Guido per l'Italia



Indice

I.	DENOMINAZIONE, SEDE E SIMBOLO	- 5 -
	Art. 1 - Denominazione	- 5 -
	Art. 2 - Sede	- 5 -
	Art. 3 - Simbolo	- 5 -
II.	PRINCIPI FONDAMENTALI	- 5 -
	Art. 4 - Rispetto della Costituzione italiana e dei valori democratici	- 5 -
III.	FINALITÀ E SCOPI	- 5 -
	Art. 5 - Assenza di fine lucrativo	- 5 -
	Art. 6 - Finalità	- 5 -
	Art. 7 - Obiettivi	- 6 -
	Art. 8 - Carta dei principi e dei valori e Codice etico	- 6 -
IV.	TRASPARENZA E DEMOCRAZIA INTERNA	- 6 -
	Art. 9 - Attività associativa	- 6 -
	Art. 10 - Principio di Progettazione Universale e Inclusione	- 6 -
V.	FUNZIONAMENTO DEL PARTITO	- 7 -
	Art. 11 - Strumenti Telematici e Digitalizzazione degli Atti	- 7 -
	Art. 12 - Tutela della Privacy, Contitolarità e Sicurezza dei Dati	- 7 -
	Art. 13 - Rinvio al Regolamento Digitale e Privacy	- 7 -
VI.	ISCRITTI AL PATTO GUIDO PER L'ITALIA	- 7 -
	Art. 14 - Soci	- 7 -
	Art. 15 - Modalità di adesione	- 7 -
	Art. 16 - Durata e rinnovo	- 8 -
	Art. 17 - Doveri dei Soci	- 8 -
	Art. 18 - Diritti dei Soci	- 8 -
	Art. 19 - Decadenza dei Soci	- 8 -
	Art. 20 - Procedura di ricorso in caso di contestazione	- 9 -
VII.	ORGANI E STRUTTURA DEL PATTO GUIDO PER L'ITALIA	- 9 -
	Art. 21 - Organizzazione giovanile	- 9 -
	Art. 22 - Organi nazionali	- 10 -
	Art. 23 - Organi regionali	- 10 -
	Art. 24 - Organi provinciali/metropolitani	- 10 -
	Art. 25 - Organi comunali e Organi circoscrizionali	- 11 -
	Art. 26 - Organi esteri	- 11 -
VIII.	ORGANI NAZIONALI	- 11 -
	Art. 27 - Il Congresso Nazionale (CN)	- 11 -

Art. 28 - L'Assemblea Nazionale (AN)	- 12 -
Art. 29 - Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)	- 13 -
Art. 30 - La Presidenza (P)	- 15 -
Art. 31 - Il Presidente	- 15 -
Art. 32 - Il Vicepresidente.....	- 15 -
Art. 33 - L'Amministratore Nazionale.....	- 16 -
Art. 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	- 16 -
Art. 35 - Il Collegio dei Probiviri.....	- 17 -
Art. 36 - Il Comitato di Garanzia.....	- 17 -
IX. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE NAZIONALE E ESTERA	- 18 -
Art. 37 - Struttura e Livelli Territoriali	- 18 -
Art. 38 - Gestione Contabile e Finanziaria Locale (Firma Congiunta)	- 18 -
Art. 39 - Circoscrizione Estero e Affiliazioni	- 19 -
Art. 40 - Rinvio al Regolamento Territoriale	- 19 -
X. DIPARTIMENTI NAZIONALI	- 19 -
Art. 41 - La Consulenza Politica (CP).....	- 19 -
Art. 42 - La Segreteria Nazionale (SN)	- 20 -
Art. 43 - La Scuola di Formazione Politica (SFP)	- 20 -
Art. 44 - La Conferenza Programmatica.....	- 20 -
Art. 45 - Rinvio al Regolamento	- 20 -
XI. PROCEDIMENTO DIGITALE DI AMMISSIONE E GARANZIE	- 20 -
Art. 46 - Tesseramento Informatico Nazionale	- 20 -
Art. 47 - Tutela dei Minori e Consenso Genitoriale	- 21 -
Art. 48 - Rinvio al Regolamento del Tesseramento.....	- 21 -
XII. DECADENZA, SFIDUCIA E SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI ESECUTIVI.....	- 21 -
Art. 49 - Mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo	- 21 -
Art. 50 - Revoca politica degli incarichi	- 21 -
Art. 51 - Decadenza per inattività	- 21 -
Art. 52 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale	- 22 -
Art. 53 - Decadenza, sfiducia e sostituzione negli organi territoriali	- 22 -
XIII. PROCESSO DI CANDIDATURE ALLE ELEZIONI.....	- 22 -
Art. 54 - Principi Democratici del Voto e Garanzie di Rappresentanza.....	- 22 -
Art. 55 - Certificazione Informatica e Vigilanza Elettorale	- 22 -
Art. 56 - Campagne Elettorali Interne e Codice di Condotta.....	- 23 -
Art. 57 - Rinvio al Regolamento del Voto Digitale e delle Candidature.....	- 23 -
Art. 58 - Rinvio al Regolamento delle Campagne Interne	- 23 -

XIV.	AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO E CONTROLLO FINANZIARIO	- 23 -
	Art. 59 - Rappresentanza Legale e Amministratore Nazionale	- 23 -
	Art. 60 - Regole di Spesa e Doppia Autorizzazione (Firma Congiunta)	- 24 -
	Art. 61 - Risorse, Entrate e Morosità	- 24 -
	Art. 62 - Controllo dei Rischi, Sanzioni e Commissariamento	- 24 -
	Art. 63 - Rinvio al Regolamento di Amministrazione e Criteri di Riparto Territoriale	- 24 -
XV.	RENDICONTO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI	- 25 -
	Art. 64 - Organizzazione	- 25 -
	Art. 65 - Rendiconto	- 25 -
XVI.	RELAZIONI DI GESTIONE E RAPPORTI CON L'ASSEMBLEA NAZIONALE	- 25 -
	Art. 66 - Relazione periodica	- 25 -
	Art. 67 - Obbligo di presentazione all'Assemblea Nazionale	- 25 -
	Art. 68 - Contenuto da evidenziare	- 25 -
XVII.	GIUSTIZIA INTERNA, GARANZIE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	- 25 -
	Art. 69 - Organi di Garanzia Nazionali e Principi di Terzietà.....	- 25 -
	Art. 70 - Procedimento Disciplinare e Sanzioni	- 26 -
	Art. 71 - Clausola Compromissoria e Termini di Ricorso	- 26 -
	Art. 72 - Rinvio al Regolamento di Giustizia Interna	- 26 -
XVIII.	DISPOSIZIONI FINALI.....	- 26 -
	Art. 73 - Potere Regolamentare e Interpretazione.....	- 26 -
	Art. 74 - Trasparenza, Adempimenti Istituzionali e Benefici Fiscali	- 27 -
	Art. 75 - Aggregazioni Politiche	- 27 -
	Art. 76 - Norma transitoria	- 27 -

I. DENOMINAZIONE, SEDE E SIMBOLO

Art. 1 - Denominazione

È costituito, in forma di associazione non riconosciuta, il partito politico “Patto Guido per l'Italia” (di seguito «Partito»), codice fiscale n. 96611580588.

Art. 2 - Sede

a) Patto Guido per l'Italia ha sede legale in Roma, attualmente in Via Pio VII nr. 7, 00167 Roma.

b) Ogni modifica dell'indirizzo della sede legale indicato nel presente Statuto è deliberata nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 4 del DL 28 dicembre 2013 n. 149 per le modifiche statutarie e degli adempimenti di legge applicabili.

Art. 3 - Simbolo

a) Il simbolo del Patto Guido per l'Italia appartiene ed è nella legittima disponibilità del Partito. L'utilizzo del simbolo deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Presidente.

b) Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da una linea di circonferenza color oro, recante al proprio interno, su sfondo azzurro, lo scritto, su quattro linee, di “PATTO GUIDO PER L'ITALIA” con Guido in carattere bianco e color oro per gli altri scritti. Accanto alla parola "per" si distingue una barca a tre vele dai colori tricolori, uno scafo di barca color oro che galleggia sull'acqua di colore blu chiaro. Infine, sul lato sinistro del disco, seguendo la forma del cerchio, si legge lo slogan "osiamo insieme!" scritto in carattere bianco.

c) Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare varianti territoriali meramente grafiche e non sostanziali, che non alterino gli elementi identificativi del simbolo ufficiale. Ogni modifica sostanziale del simbolo o del contrassegno ufficiale è riservata al Congresso Nazionale ai sensi dell'art. 27 ed è sottoposta alla procedura di cui dall'articolo 4 del DL 28 dicembre 2013 n. 149 e agli adempimenti di legge.

II. PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 4 - Rispetto della Costituzione italiana e dei valori democratici

Il Patto Guido per l'Italia si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nonché dell'Ordinamento dell'Unione Europea.

III. FINALITÀ E SCOPI

Art. 5 - Assenza di fine lucrativo

Il Patto Guido per l'Italia è un partito politico a carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

Art. 6 - Finalità

Il Patto Guido per l'Italia persegue lo scopo di migliorare la vita dei cittadini italiani.

Art. 7 - Obiettivi

Il Patto Guido per l'Italia è convinto che l'unico modo veramente efficace per migliorare la vita dei cittadini sia quello di restituire al paese la piena sovranità politica ed economica.

Il Partito si avvale di un programma politico per descrivere in dettaglio le proposte alle sfide poste ai cittadini italiani.

A tal fine, un documento denominato "struttura del programma politico" descrive la struttura e la procedura di elaborazione delle proposte del programma politico che si trova allegato al presente Statuto sotto la lettera "A".

Art. 8 - Carta dei principi e dei valori e Codice etico

a) il Patto Guido per l'Italia si dota di una propria Carta dei principi e dei valori, e di un Codice etico che si trovano allegati al presente Statuto sotto le lettere "B" e "C".

b) È severamente vietato il condizionamento da parte di specifici gruppi d'interesse nella definizione dell'indirizzo politico del Partito e nell'attribuzione degli incarichi e delle funzioni, sia interne che esterne.

IV. TRASPARENZA E DEMOCRAZIA INTERNA

Art. 9 - Attività associativa

a) L'organizzazione interna del Partito ed il suo funzionamento sono improntati al rispetto dei principi di democrazia, di trasparenza, di proporzionalità, di uguaglianza e parità tra i sessi.

b) La selezione delle candidature per le cariche elettive avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto dell'articolo 3 comma 2 lettera l) del DL 28 dicembre 2013 n. 149 e delle altre norme di legge in materia.

Art. 10 - Principio di Progettazione Universale e Inclusione

a) Il Partito riconosce, promuove e adotta il principio della Progettazione Universale (*Universal Design*), al fine di garantire a tutti gli iscritti e ai cittadini la piena partecipazione alla vita politica, associativa e democratica, senza alcuna forma di discriminazione ivi compresa quella fondata sulla disabilità.

b) In applicazione di tale principio, ogni sede fisica, evento pubblico, assemblea, nonché ogni strumento informativo, editoriale, digitale e di voto telematico del Partito deve essere ideato, progettato e realizzato per essere autonomamente fruibile e accessibile da chiunque, in condizioni di parità, sicurezza e dignità, senza la necessità di successivi adattamenti speciali o barriere di alcun tipo.

c) Gli organi dirigenti, a ogni livello territoriale, sono vincolati all'osservanza del presente articolo nella pianificazione delle attività ordinarie e straordinarie, impegnandosi a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che possano limitare l'esercizio dei diritti politici degli iscritti con disabilità.

V. FUNZIONAMENTO DEL PARTITO

Art. 11 - Strumenti Telematici e Digitalizzazione degli Atti

- a) Il Partito adotta la digitalizzazione integrale dei propri processi organizzativi, delle convocazioni e delle deliberazioni a tutti i livelli (nazionale e territoriale). Le comunicazioni ufficiali per avere piena validità legale devono essere effettuate esclusivamente tramite PEC.
- b) Tutti i verbali degli organi nazionali e locali, nonché i registri dei soci, devono essere tenuti in formato esclusivamente digitale. La validità giuridica e la paternità degli atti e delle deliberazioni dei dirigenti sono garantite dall'uso obbligatorio della Firma Elettronica Qualificata (FEQ/Firma Digitale).

Art. 12 - Tutela della Privacy, Contitolarità e Sicurezza dei Dati

- a) Il trattamento dei dati personali degli iscritti, dei simpatizzanti e dei terzi avviene nel rispetto rigoroso del Regolamento Europeo sulla Privacy (RGPD) e della normativa nazionale vigente.
- b) Al fine di evitare dispersioni o usi illeciti delle informazioni, l'infrastruttura informatica e le banche dati sono centralizzate a livello nazionale. Le sedi territoriali (locali ed estere) accedono ai dati dei propri iscritti in regime di contitolarità o di responsabilità del trattamento, previa sottoscrizione di un accordo standard vincolante.

Art. 13 - Rinvio al Regolamento Digitale e Privacy

I termini minimi di preavviso per le convocazioni telematiche ordinaria e d'urgenza (compresi tra 24 ore e 10 giorni), i protocolli tecnici di conservazione digitale sostitutiva a norma di legge, i requisiti minimi di cybersicurezza dei server, nonché i modelli di accordo sulla privacy tra centro e territorio sono demandati all'apposito *Regolamento per il Funzionamento Digitale e la Privacy*, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

VI. ISCRITTI AL PATTO GUIDO PER L'ITALIA

Art. 14 - Soci

- a) L'adesione, in qualità di socio, al Patto Guido per l'Italia è aperta ai cittadini italiani e ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, residenti in Italia o all'Estero, dai 16 (sedici) anni in su, che condividono i principi del Partito, previo versamento della quota associativa.
- b) Sono previste specifiche incompatibilità per chi aderisce ad altri partiti e negli ulteriori casi stabiliti dal presente Statuto e dal Codice etico. La mera pendenza di un procedimento giudiziario non comporta automaticamente incompatibilità o esclusione, nel rispetto della presunzione di innocenza e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Art. 15 - Modalità di adesione

- a) L'adesione, come socio, al Partito può essere effettuata mediante iscrizione on-line sul sito internet del Patto Guido per l'Italia, utilizzando l'apposito modulo nella scheda "Aderisci". Il Partito si avvale di strumenti informatici per la gestione delle iscrizioni e delle relative banche dati.

b) Il Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero gli organi da questo delegati, delibererà sulle domande di ammissione, previa verifica dei requisiti del richiedente in conformità al presente Statuto e ai relativi regolamenti.

c) La Segreteria Nazionale conserva e aggiorna il registro dei soci. Il socio è tenuto a informare tempestivamente la Segreteria Nazionale in caso di modifica dei propri dati, in particolare del luogo di residenza.

Art. 16 - Durata e rinnovo

a) L'iscrizione ha durata annuale.

b) Ogni socio è invitato spontaneamente a rinnovare la propria adesione entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo.

c) L'iscrizione viene meno per dimissioni, per perdita dei requisiti di iscrizione, per esclusione.

Art. 17 - Doveri dei Soci

Ogni socio ha il dovere di:

a) accettare e osservare lo Statuto, la Carta, il Codice etico, i regolamenti, le deliberazioni e gli altri provvedimenti adottati dai competenti organi del Partito;

b) favorire l'ampliamento del consenso in relazione alle finalità e ai programmi del Partito;

c) partecipare attivamente alla vita del Partito;

d) contribuire al sostegno economico, versando la quota associativa annuale e ogni altro contributo deliberato dai competenti organi del Partito. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

Art. 18 - Diritti dei Soci

Ogni socio ha il diritto di:

a) partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Partito;

b) partecipare a tutte le attività del Partito e avere accesso alle informazioni relative alle stesse, nel rispetto della normativa sulla privacy;

c) esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le disposizioni statutarie e ai regolamentari vigenti:

- Avere compiuto il diciassettesimo anno di età;
- Tesseramento di almeno un anno in corso di validità.

d) ricorrere agli organismi di garanzia secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 19 - Decadenza dei Soci

a) La qualità di socio si perde per recesso, decesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa.

b) Il recesso può avvenire in ogni momento con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale presso la sede legale del Partito, anche tramite mezzi

telematici; il socio non ha diritto al rimborso proporzionale per l'anno in cui ha esercitato il suo diritto di recesso, nonché gli altri contributi già approvati dai competenti organi del Partito.

c) L'esclusione è pronunciata dal Collegio dei Probiviri in applicazione del procedimento disciplinare. Il socio escluso perde qualsiasi diritto di partecipare all'attività del Partito e non potrà avanzare pretese ad alcun titolo sul patrimonio del Partito.

d) Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di segnalare direttamente un iscritto al Collegio dei Probiviri chiedendone l'apertura di un procedimento disciplinare d'urgenza.

Art. 20 - Procedura di ricorso in caso di contestazione

Qualsiasi contestazione sul rifiuto di iscrizione, sul possesso, sulla perdita dei requisiti di iscrizione o sulla cessazione della qualità di iscritto per mancato rinnovo è rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri in primo grado di ricorso, ove applicabile al Comitato di garanzia in ultimo grado di ricorso interno prima di poter adire, ove applicabile, il giudice ordinario.

VII. ORGANI E STRUTTURA DEL PATTO GUIDO PER L'ITALIA

Art. 21 - Organizzazione giovanile

a) Il Patto Guido per l'Italia promuove la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita politica del Paese.

b) Il Partito riconosce in "*Patto Guido Giovani*" la propria organizzazione giovanile ufficiale. Resta salva la facoltà dell'organizzazione giovanile di modificare la propria denominazione formale o il proprio acronimo tramite delibera del proprio Congresso Nazionale, previa ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale del Partito senior, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente Statuto.

c) Sono organi del l Patto Guido Giovani:

- il Congresso Nazionale del PGG;
- il Consiglio Direttivo del PGG;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Coordinatore Nazionale del PGG;
- il Coordinatore Regionale del PGG;
- il Coordinatore Provinciale/Metropolitano del PGG;
- il Coordinatore Comunale/Circoscrizionale del PGG;
- il Coordinatore Estero del PGG.

d) Il Congresso Nazionale Giovani con maggioranza dei due terzi dei membri iscritti adotterà un proprio Statuto e specifici Regolamenti che ne disciplineranno la struttura interna, l'articolazione territoriale, le modalità di tesseramento e l'elezione democratica degli organi a ogni livello. Lo Statuto del Patto Guido Giovani e le sue successive modifiche sono trasmessi al Consiglio Direttivo Nazionale del Partito senior per la verifica di conformità ai principi ispiratori del partito stesso.

e) Al fine di garantire il costante coordinamento e l'unità dell'azione politica:

- Il Coordinatore Nazionale del Patto Guido Giovani è membro di diritto, con voto deliberativo, del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Assemblea Nazionale e del Congresso Nazionale del Partito.
- I Coordinatori Regionali, Provinciali/Metropolitani e Comunali del Patto Guido Giovani sono membri di diritto, con voto deliberativo, dei corrispondenti organi territoriali del Partito senior.

f) Il tesseramento al movimento giovanile è integrato e contestuale al tesseramento unico del Partito, gestito esclusivamente tramite la piattaforma digitale nazionale. Al Patto Guido Giovani è riconosciuta una quota percentuale fissa sui proventi dei tesseramenti dei propri iscritti, trasferita periodicamente dall'Amministratore Nazionale su un conto corrente dedicato, intestato al movimento giovanile. La gestione dei fondi è affidata al responsabile finanziario del Patto Guido Giovani con obbligo di rendicontazione annuale e doppia firma del Presidente dei giovani per ogni spesa straordinaria. I dettagli operativi sono demandati al *Regolamento di Amministrazione e Finanza*.

Art. 22 - Organi nazionali

Sono organi nazionali del Patto Guido per l'Italia:

- Il Congresso Nazionale (CN);
- l'Assemblea Nazionale (AN);
- il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
- la Presidenza (P);
- il Presidente Nazionale (di seguito nominato anche solo "Presidente");
- il Vicepresidente Nazionale (di seguito nominato anche solo "Vicepresidente");
- l'Amministratore Nazionale;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato di Garanzia.

Art. 23 - Organi regionali

Sono organi regionali del Patto Guido per l'Italia:

- Il Congresso Regionale;
- Il Direttivo Regionale;
- il Coordinatore Regionale;
- il Coordinatore Regionale Giovani.

Art. 24 - Organi provinciali/metropolitani

Sono organi provinciali/metropolitani del Patto Guido per l'Italia:

- Il Congresso Provinciale/Metropolitano;

- Il Direttivo Provinciale/Metropolitano;
- il Coordinatore Provinciale/Metropolitano;
- il Coordinatore Provinciale/Metropolitano Giovani.

Art. 25 - Organi comunali e Organi circoscrizionali

Sono organi comunali/circoscrizionali del Patto Guido per l'Italia :

- il Congresso Comunale/Circoscriziale;
- il Direttivo Comunale/Circoscrizionale;
- il Coordinatore Comunale/Circoscrizionale;
- il Coordinatore Comunale/Circoscrizionale Giovani.

Art. 26 - Organi esteri

Sono organi esteri del Patto Guido per l'Italia:

- il Coordinatore Estero;
- il Coordinatore Estero Giovani.

VIII. ORGANI NAZIONALI

Art. 27 - Il Congresso Nazionale (CN)

a) Il Congresso Nazionale, abbreviato CN, è l'organo sovrano e deliberativo supremo del Partito, esso definisce la linea politica, programmatica e strategica del Partito, e ne esercita il controllo.

b) Sono compiti esclusivi del Congresso Nazionale :

- l'elezione quadriennale del Presidente;
- l'elezione quadriennale dei membri elettivi dell'Assemblea Nazionale;
- le modifiche dello Statuto, del nome, del simbolo;
- l'adozione del Regolamento Elettorale Interno
- l'indirizzo politico generale del programma politico del Partito;
- la deliberazione sullo scioglimento, la fusione o il cambio di denominazione del Partito;
- l'esame e l'approvazione delle relazioni degli organi e la deliberazione di consultazioni di tutti gli iscritti.

c) Il Congresso Nazionale, tutti con diritto di voto deliberativo, è composta dai:

- o delegati eletti per 4 (quattro) anni rinnovabili nei congressi regionali, provinciali/metropolitani, comunali/circoscrizionali e nei circoli territoriali esteri, nonché i rappresentanti dei giovani eletti negli organi equivalenti

dell'organizzazione giovanile, secondo criteri di proporzionalità definiti dal *Regolamento elettorale interno*;

- membri di diritto: componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, parlamentari nazionali ed europei, consiglieri e assessori regionali iscritti al Partito, consiglieri provinciali/metropolitani iscritti al Partito, sindaci dei comuni capoluogo o dei centri maggiori iscritti al Partito secondo quanto stabilito dal *Regolamento elettorale interno*.

d) La sua composizione e le modalità di elezione sono definite nel *Regolamento elettorale interno* approvato dal Congresso Nazionale.

e) Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni su convocazione del Presidente.

f) Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria su richiesta :

- di maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- di almeno un terzo dell'Assemblea Nazionale;
- del 10% delle articolazioni territoriali;
- del 5% degli iscritti.

g) Il Congresso Nazionale, sia esso convocato in presenza sia mediante strumenti digitali di voto telematico, è regolarmente costituito in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del Congresso aventi diritto di voto.

Qualora non venga raggiunto il quorum, il Congresso Nazionale si intende automaticamente convocata in seconda convocazione a distanza di almeno ventiquattro ore, delibera validamente qualunque sia il numero degli iscritti partecipanti al voto.

Salvo diversa previsione del presente Statuto, le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi.

In deroga a quanto sopra, le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello Statuto, il cambio del simbolo, il cambio del nome o lo scioglimento del partito, la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri e il Comitato di Garanzia, richiedono, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Congresso aventi diritto di voto.

i) La convocazione del Congresso, contenente l'ordine del giorno, le modalità di svolgimento e il *Regolamento elettorale interno*, deve essere pubblicata sul sito ufficiale del Partito almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio dei lavori.

Art. 28 - L'Assemblea Nazionale (AN)

a) L'Assemblea Nazionale è l'organo di indirizzo politico, esercita il controllo politico sull'attuazione dei programmi del Partito e sulle linee di azione strategica tra un Congresso e l'altro.

b) Nomina, con le maggioranze di cui all'articolo 33, l'Amministratore Nazionale su proposta del Presidente;

c) Approva il bilancio consuntivo e la rendicontazione economica annuale predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

d) L'Assemblea Nazionale, tutti con diritto di voto deliberativo, è composta dai:

- delegati eletti per 4 (quattro) anni rinnovabili nei congressi regionali, provinciali/metropolitani, comunali/circoscrizionali e nei circoli territoriali esteri, nonché i rappresentanti dei giovani eletti negli organi equivalenti dell'organizzazione giovanile, secondo criteri di proporzionalità definiti dal *Regolamento elettorale interno*;
- membri di diritto: componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, parlamentari nazionali ed europei, consiglieri e assessori regionali iscritti al Partito, consiglieri provinciali/metropolitani iscritti al Partito, sindaci dei comuni capoluogo o dei centri maggiori iscritti al Partito secondo quanto stabilito dal *Regolamento elettorale interno*.

e) La sua composizione e le modalità di elezione sono definite nel *Regolamento elettorale interno* approvato dal Congresso Nazionale.

f) L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente.

g) Essa può, inoltre, essere convocata in via straordinaria su richiesta :

- di maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- del 10% delle articolazioni territoriali;
- del 5% degli iscritti.

h) L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Salvo diversa previsione del presente Statuto, le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)

a) Il Consiglio Direttivo Nazionale, abbreviato CDN, è l'organo esecutivo e di gestione operativa del Partito, attua collegialmente la linea politica del Partito secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso Nazionale.

b) Il Consiglio Direttivo Nazionale adotta i Regolamenti interni che non siano demandati dal presente statuto ad altri Organi.

c) È presieduto dal Presidente del Partito e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

d) Il numero dei componenti nominati ai sensi del presente articolo è compreso tra cinque e quindici; ad essi si aggiungono i membri di diritto espressamente previsti dallo Statuto.

e) I componenti con diritto voto deliberativo del Consiglio Direttivo Nazionale sono nominati direttamente dal Presidente tra gli iscritti al Partito, entro quindici giorni dalla sua elezione, ad eccezione del Coordinatore Nazionale Giovani, nominato dagli organi dell'Organizzazione giovanile del Partito.

f) Il Presidente può nominare, tra i membri del Consiglio, un Vicepresidente con funzioni vicarie.

g) Sono ordinariamente nove i membri nel Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di voto deliberativo:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Coordinatore Nazionale Giovani;
- il Coordinatore Nord-Ovest;
- il Coordinatore Nord-Est;
- il Coordinatore Centro;
- il Coordinatore Sud;
- il Coordinatore Isole;
- il Coordinatore Estero.

ai quali si aggiungono :

- i parlamentari nazionali ed europei con diritto di voto deliberativo;
- l'Amministratore Nazionale, membro di diritto con voto consultivo.

h) I cinque Coordinatori delle aree italiane possono essere essi stessi già coordinatori di una regione, oppure una altra persona, preferibilmente residente nell'area in questione, ma non necessariamente.

i) Le cinque aree comprendono le seguenti regioni:

- Nord-Ovest: Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria.
- Nord-Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.
- Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.
- Sud: Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo.
- Isole: Sardegna, Sicilia.

j) La composizione del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere comunicata formalmente all'Assemblea Nazionale nella sua prima seduta utile per la ratifica formale.

k) Il Presidente può revocare i singoli componenti deliberanti da lui nominati nel rispetto delle condizioni e delle garanzie di cui all'art. 50, provvedendo alla sostituzione e dandone motivata comunicazione all'Assemblea Nazionale.

l) Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.

m) Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria su richiesta :

- del Presidente;
- di almeno un quarto dei suoi componenti;
- di almeno un terzo dell'Assemblea Nazionale.

n) Il Consiglio Direttivo Nazionale decade automaticamente in caso di cessazione dalla carica, dimissioni o impedimento permanente del Presidente.

Art. 30 - La Presidenza (P)

- a) La Presidenza, abbreviato P, è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, e dal portavoce del Partito, quest'ultimo senza diritto di voto.
- b) Il Presidente e il Vicepresidente amministrano quotidianamente il Partito e prendono tutte le decisioni urgenti. L'organo della presidenza va quindi considerato come un gabinetto ristretto.
- c) La Presidenza prepara e convoca il Congresso Nazionale, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale con eventualmente alcuni consulenti politici scelti secondo i temi affrontati durante la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 31 - Il Presidente

- a) Il Presidente è il leader politico del Partito, ne detiene la rappresentanza legale anche in giudizio e ne dirige l'azione politica ed esecutiva in conformità con gli indirizzi espressi dal Congresso Nazionale.
- b) Salvo quanto previsto all'articolo 76 del presente Statuto, il Presidente viene eletto direttamente dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal *Regolamento elettorale interno* e dura in carica 4 (quattro) anni rinnovabili.
- c) Il Presidente rappresenta l'indirizzo politico del Partito, nomina, con successiva ratifica dell'Assemblea Nazionale, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e ne presiede le sedute. La nomina dei componenti della Consulenza Politica è disciplinata dall'art. 41.
- d) Propone all'Assemblea Nazionale i candidati per la nomina di Amministratore Nazionale.
- e) Ha il potere di stipulare accordi politici, presentare le liste elettorali e i simboli del Partito, d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.
- f) Può inoltre delegare specifiche funzioni.
- g) Sottopone annualmente all'Assemblea Nazionale la relazione sulla linea politica e lo stato organizzativo del Partito.
- h) Esercita poteri urgenti solo con successiva ratifica entro il mese dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- i) In caso di dimissioni o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume la funzione ad interim.

Art. 32 - Il Vicepresidente

- a) Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente con successiva ratifica dell'Assemblea Nazionale.
- b) La carica ha una durata di 4 (quattro) anni rinnovabili.
- c) Insieme al Presidente, è membro dell'organo della Presidenza.
- d) Svolge le funzioni espressamente delegate dal Presidente del Partito e di componente della Presidenza e del Consiglio Direttivo Nazionale.
- e) In caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente, la reggenza del Partito è assunta dal Vicepresidente, il quale convoca l'Assemblea Nazionale entro 30 (trenta) giorni per deliberare la convocazione del Congresso Nazionale straordinario.

Art. 33 - L'Amministratore Nazionale

- a) L'Amministratore Nazionale è l'organo tecnico responsabile della gestione economico-finanziaria, della trasparenza e della solidità patrimoniale del Partito.
- b) Viene scelto tra figure di comprovata esperienza e professionalità nei settori amministrativo, contabile o accademico-giuridico.
- c) L'amministratore Nazionale è a capo della Segreteria Nazionale che è l'apparato organizzativo e logistico che gestisce le attività quotidiane e territoriali del Partito.
- d) Per l'espletamento delle attività, l'Amministratore Nazionale può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale o altri settori di competenza.
- e) L'Amministratore Nazionale predispone un *Regolamento di Amministrazione e Finanza*, adottato dalla Presidenza ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che disciplina le modalità operative dei processi contabili-amministrativi per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l'equilibrio finanziario. Quindi ogni organo nazionale o locale è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale. Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare il commissariamento dell'organo.
- f) L'Amministratore Nazionale esercita le proprie funzioni in assoluta autonomia tecnica e gestionale, agendo in via diretta in virtù di apposita procura speciale a lui conferita dal Presidente del Partito, fermo restando l'obbligo di rendicontazione periodica di cui alla lettera i).
- g) La carica di Amministratore Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica deliberativa o elettiva all'interno del Partito, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi.
- h) L'Amministratore Nazionale viene eletto a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente, e resta in carica per la durata di 3 (tre) anni.
- i) L'Amministratore ha l'obbligo di presentare una relazione periodica e diretta sull'andamento della gestione amministrativa e sullo stato dei conti all'Assemblea Nazionale, convocata in seduta ordinaria almeno due volte l'anno.
- j) La cessazione del mandato non è automatica in caso di decadenza del Presidente o del intero Consiglio Direttivo Nazionale.
- k) I Revisori dei Conti hanno il compito di certificare la correttezza della gestione dell'Amministratore Nazionale. Le gravi inadempienze o violazioni statutarie possono portare alla sfiducia o alla revoca immediata dell'Amministratore Nazionale.
- l) La revoca dell'Amministratore è possibile soltanto per gravi violazioni nell'esercizio delle funzioni di amministratore e con maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

Art. 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo interno di controllo che ha il compito di vigilare sulla gestione economico-finanziaria, contabile e patrimoniale del partito stesso. Garantisce la trasparenza e la regolarità dei bilanci nel rispetto dello statuto e delle leggi vigenti.

- b) E composto da 3 (tre) membri effettivi nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- c) I membri devono essere scelti tra professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per garantire l'indipendenza e la competenza tecnica necessarie per la valutazione dei conti.
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 (tre) esercizi non rinnovabili e scade con l'approvazione del ultimo bilancio consuntivo.
- e) Per poter accedere ai benefici di legge (come il 2 per mille o le detrazioni sulle donazioni), il controllo contabile è anche esercitato da una Società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla C.O.N.S.O.B., nominata per 3 anni dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- f) Tutta la documentazione contabile e le relazioni dei revisori interni ed esterni sono trasmesse annualmente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici istituita presso il Parlamento, che verifica la conformità legale dei rendiconti.

Art. 35 - Il Collegio dei Probiviri

- a) Il Collegio dei Probiviri è l'organo giurisdizionale interno di primo grado del Patto Guido per l'Italia. Ad esso spetta in via esclusiva il compito di istruire e decidere in prima istanza i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, nonché di risolvere le controversie interne relative all'interpretazione dello Statuto.
- b) Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti. I membri durano in carica 3 (tre) anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta consecutiva. Al loro interno, i membri effettivi eleggono un Presidente.
- c) La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esecutivo, direttivo o di rappresentanza all'interno del Partito, sia a livello nazionale che locale, nonché con la carica di membro del Comitato Nazionale di Garanzia o con lo status di dipendente del movimento stesso.

Art. 36 - Il Comitato di Garanzia

- a) Il Comitato di Garanzia è l'organo supremo di controllo etico-politico e di seconda istanza giurisdizionale del Partito.
- b) Al Comitato di Garanzia sono attribuite le seguenti competenze:
 - Interpretazione dello Statuto: Risolve in via definitiva i dubbi interpretativi e applicativi sulle norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, emanando pareri vincolanti su richiesta di un organo nazionale o di almeno 50 iscritti.
 - Controversie elettorali: Giudica in prima e ultima istanza sui ricorsi relativi alla regolarità delle procedure elettorali interne, dei congressi e delle elezioni primarie a ogni livello territoriale, con il potere di convalidare, annullare o disporre la ripetizione delle consultazioni.
 - Tutela dei diritti degli iscritti: Esamina i ricorsi presentati dai singoli iscritti contro provvedimenti disciplinari o atti degli organi del Partito che si assumano lesivi dei diritti riconosciuti dal presente Statuto. Garantisce in ogni fase del procedimento il rispetto del principio del contraddittorio, il diritto di difesa e l'accesso agli atti.

- c) Ad esso spetta la competenza a decidere sui ricorsi in appello proposti contro i provvedimenti e le sanzioni irrogate in primo grado dal Collegio dei Probiviri.
- d) Il Comitato è composto da 5 (cinque) membri, eletti dal Congresso Nazionale con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti, tra personalità di assoluto rilievo etico, politico o professionale. I membri durano in carica 3 (tre) anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta consecutiva. Il Comitato elegge tra i propri membri un Presidente.
- e) Il Comitato opera in piena autonomia e indipendenza rispetto agli altri organi del Partito. Le sue decisioni in sede di appello sono definitive e inappellabili in via interna.
- f) La carica di membro del Comitato di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esecutivo, direttivo o di rappresentanza all'interno del Partito, sia a livello nazionale che locale, nonché con la carica di membro del Collegio dei Probiviri o con lo status di dipendente del movimento stesso.

IX. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE NAZIONALE E ESTERA

Art. 37 - Struttura e Livelli Territoriali

- a) Il Partito si articola sul territorio nazionale in tre livelli piramidali e autonomi: Regionale, Provinciale (o Città Metropolitana) e Comunale (o Circoscrizione). Ciascun livello ha autonomia politica e organizzativa nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
- b) Nelle Regioni a statuto speciale è garantito il pieno rispetto delle specificità locali e la tutela assoluta delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione italiana.
- c) Gli organi interni di ciascun livello territoriale sono simmetrici e speculari: l'Assemblea degli iscritti (organo deliberativo), il Coordinatore (rappresentante politico) e il Comitato Direttivo (organo esecutivo).

Art. 38 - Gestione Contabile e Finanziaria Locale (Firma Congiunta)

- a) Tutti i livelli territoriali hanno l'obbligo tassativo di rispettare il *Regolamento di Amministrazione e Finanza* redatto dalla Segreteria Nazionale e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, pena la nullità degli atti compiuti.
- b) Ogni sede territoriale deve registrare 3 (tre) gestori finanziari. Qualsiasi movimento bancario, pagamento o spesa locale richiede la validazione congiunta (firma binaria) di almeno due di questi firmatari.

Fermo restando che la rappresentanza legale ed istituzionale spetta esclusivamente al Presidente Nazionale, l'autonomia tecnica, gestionale e di firma delle sedi territoriali viene attuata mediante un meccanismo di conferimento di poteri a cascata, tramite apposite procure coordinate rilasciate dal Presidente stesso ai rispettivi responsabili periferici.

- c) Nei casi di gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti, persistente inattività, gravi anomalie amministrative, creazione di debiti non autorizzati o violazione delle regole di firma binaria da parte di un'articolazione territoriale, l'Amministratore Nazionale o il Consiglio Direttivo Nazionale possono attivare le seguenti procedure sanzionatorie e cautelari:

1. Sospensione: Inibizione temporanea degli organi locali e del relativo uso dei fondi per un periodo massimo di 90 giorni, disposta dall'Amministratore Nazionale per motivi di urgenza cautelare;
2. Commissariamento: Azione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale per la gestione straordinaria della sede locale, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta;
3. Chiusura e Scioglimento: Provvedimento definitivo deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale che comporta la cessazione dell'articolazione locale e la revoca dell'uso del simbolo del Partito.

Salvo i casi di indifferibile urgenza cautelare — in cui l'organo interessato deve comunque essere sentito entro 15 giorni dall'applicazione del provvedimento — l'adozione delle misure di cui sopra è tassativamente preceduta da una formale contestazione scritta degli addebiti e dalla concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per l'esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa. Contro i provvedimenti definitivi è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica via PEC, dinnanzi al Comitato di Garanzia. In caso di scioglimento o chiusura, tutti i beni, i fondi e i dati in possesso dell'articolazione territoriale si intendono devoluti e centralizzati automaticamente al Partito nazionale, fatti salvi i diritti dei terzi e le responsabilità personali degli autori delle violazioni nei limiti di legge.

Art. 39 - Circoscrizione Estero e Affiliazioni

- a) Al di fuori del territorio italiano, il Partito può essere rappresentato da una sola associazione di diritto locale per ciascun Paese estero, denominata « Sede Estera ».
- b) L'affiliazione di una Sede Estera avviene esclusivamente tramite la firma di una "Convenzione Standard" approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che ne regola i diritti, i doveri e l'uso del simbolo.
- c) Il simbolo e il nome del Partito restano di proprietà esclusiva nazionale. Le banche dati degli iscritti all'estero sono centralizzate e protette in conformità rigorosa al RGPD europeo.

Art. 40 - Rinvio al Regolamento Territoriale

I quorumi costitutivi e deliberativi delle assemblee locali, le modalità di convocazione telematica, i criteri di partecipazione dei membri di diritto (parlamentari ed eletti locali), nonché il testo della "Convenzione Standard d'Affiliazione" per l'estero sono demandati al *Regolamento degli Organi Territoriali e della Circoscrizione Estero* approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

X. DIPARTIMENTI NAZIONALI

Art. 41 - La Consulenza Politica (CP)

- a) La Consulenza Politica è il dipartimento tecnico che raggruppa esperti settoriali incaricati di assistere la Presidenza e il Consiglio Direttivo Nazionale nell'elaborazione del programma politico o di una presa di posizione di attualità.
- b) I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale in base a comprovate competenze professionali o accademiche. L'incarico è a tempo indeterminato e revocabile in qualsiasi momento da entrambe le parti.

Art. 42 - La Segreteria Nazionale (SN)

- a) La Segreteria Nazionale costituisce l'apparato logistico, organizzativo ed esecutivo incaricato della gestione quotidiana e delle attività territoriali del Partito.
- b) La Segreteria Nazionale fa capo all'Amministratore Nazionale, il quale esercita ampi poteri di coordinamento e controllo finanziario sull'insieme della struttura e delle sedi locali.
- c) I responsabili d'ufficio (Campagne, Eventi, Media, Sito, Social, Finanziamenti, Organizzazione) sono nominati dal Presidente del Partito, su proposta dell'Amministratore Nazionale.

Art. 43 - La Scuola di Formazione Politica (SFP)

- a) La Scuola di Formazione Politica, incardinata all'interno della Segreteria Nazionale, promuove la cultura politica e cura la preparazione tecnica e deontologica dei futuri quadri dirigenti e degli amministratori locali del Partito.
- b) Alla Scuola è garantita la piena autonomia scientifica, didattica e di ricerca, nel rispetto del pluralismo delle idee e della libertà d'espressione.
- c) La Scuola è guidata da un Comitato Direttivo Scientifico composto da un Direttore e da 3 a 5 membri di riconosciuto prestigio, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale per un mandato di 4 anni rinnovabile una sola volta. L'accesso ai corsi è aperto a tutti gli iscritti senza alcuna discriminazione.

Art. 44 - La Conferenza Programmatica

La Conferenza Programmatica è un'istanza consultiva aperta alla società civile, ai territori e agli esperti per il dibattito su temi specifici. Le mozioni e le linee emerse non sono esecutive fino alla formale ratifica degli organi statutari competenti.

Art. 45 - Rinvio al Regolamento

Le modalità operative di ciascun dipartimento, l'articolazione dei corsi della Scuola, i criteri di selezione degli studenti e l'elenco delle materie sono demandati all'apposito *Regolamento dei Dipartimenti e della Formazione*, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

XI. PROCEDIMENTO DIGITALE DI AMMISSIONE E GARANZIE

Art. 46 - Tesseramento Informatico Nazionale

- a) L'adesione al Partito avviene esclusivamente in modalità digitale tramite la piattaforma informatica centrale nazionale. Non sono ammessi moduli cartacei o registri locali separati.
- b) L'iscrizione si perfeziona con l'identificazione certa del richiedente (tramite SPID, CIE o sistemi equivalenti previsti dalla legge), il pagamento telematico della quota e l'accettazione espressa del presente Statuto e del codice etico.
- c) Il trattamento dei dati raccolti è protetto da crittografia ed è gestito in conformità rigorosa al Regolamento Europeo sulla Privacy (RGPD).

Art. 47 - Tutela dei Minori e Consenso Genitoriale

- a) L'adesione di soggetti minori di età - compresa tra i 16 (sedici) e i 18 (diciotto) anni non compiuti - è subordinata all'autorizzazione espressa e documentata di almeno un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- b) La piattaforma informatica garantisce meccanismi di blocco e verifica per impedire l'iscrizione autonoma di minori senza il caricamento dei documenti d'identità dei genitori e della relativa liberatoria firmata.
- c) I minori hanno diritto di voto attivo nelle assemblee giovanili e nei congressi, ma non possono assumere la rappresentanza legale del Partito o la titolarità di firme bancarie fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 48 - Rinvio al Regolamento del Tesseramento

Tutti gli aspetti procedurali e operativi - incluse le specifiche tecniche della piattaforma informatica, i modelli digitali di autorizzazione genitoriale, i tempi di conservazione dei dati, i termini di ricorso in caso di rifiuto dell'iscrizione (dinanzi al Collegio dei Probiviri) e la gestione della regola del silenzio-assenso (30 giorni)- sono demandati all'apposito *Regolamento del Tesseramento e dei Soci*, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

XII. DECADENZA, SFIDUCIA E SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI ESECUTIVI

Art. 49 - Mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale, o il suo Presidente, possono essere sfiduciati dal Congresso Nazionale tramite mozione scritta e motivata.
- b) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto del Congresso Nazionale.
- c) La mozione viene depositata presso il Comitato di Garanzia e discussa non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
- d) L'approvazione richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Congresso Nazionale, espresso per appello nominale. L'approvazione comporta la decadenza immediata dell'organo sfiduciato.

Art. 50 - Revoca politica degli incarichi

- a) I titolari di incarichi esecutivi nominati all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere revocati dal Presidente che li ha nominati in caso di grave e reiterato contrasto con la linea politica approvata dal Congresso.
- b) Il provvedimento di revoca deve essere motivato per iscritto dal proponente.
- c) Prima della deliberazione, all'interessato deve essere garantito il diritto di esporre le proprie controdeduzioni dinanzi al Comitato di Garanzia, con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 51 - Decadenza per inattività

- a) I membri del Consiglio Direttivo Nazionale decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive dell'organo.

b) La decadenza si verifica altresì in caso di mancata partecipazione alle attività del Partito per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, accertata dal Comitato di Garanzia.

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale constata l'avvenuta causa di decadenza e ne dà formale comunicazione all'interessato entro 5 giorni.

Art. 52 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale

In caso di dimissioni, revoca, decadenza o decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente provvede alla loro sostituzione, dandone motivata comunicazione all'Assemblea Nazionale.

I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 53 - Decadenza, sfiducia e sostituzione negli organi territoriali

Le disposizioni in materia di mozione di sfiducia, revoca, decadenza e sostituzione previste per gli organi nazionali si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli organi territoriali del Partito.

XIII. PROCESSO DI CANDIDATURE ALLE ELEZIONI

Art. 54 - Principi Democratici del Voto e Garanzie di Rappresentanza

a) Il voto, sia in modalità digitale sulla piattaforma centrale sia in modalità cartacea, è personale, eguale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

b) Parità di genere: Il Partito garantisce l'equilibrio di genere nelle candidature e negli organi collegiali. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Nelle liste bloccate si applica l'alternanza rigorosa uomo-donna.

c) Tutela delle Minoranze: È garantita la rappresentanza e il diritto di espressione delle minoranze interne e delle correnti dissenzianti che raggiungano la soglia minima del 10% dei consensi, assicurando loro spazi di parola e quote proporzionali negli organi interni.

d) Verifica dei Poteri: A ogni Congresso, una Commissione di verifica dei poteri, neutrale e imparziale, convalida la legittimità dei delegati votanti e il rispetto dei requisiti di anzianità degli iscritti prima dell'apertura del voto.

Art. 55 - Certificazione Informatica e Vigilanza Elettorale

a) La piattaforma di voto digitale deve garantire l'identificazione certa (SPID/CIE), l'unicità del voto, l'anonimato matematico e l'accessibilità totale per le persone con disabilità.

b) Prima e dopo ogni consultazione, i sistemi e i protocolli di sicurezza sono sottoposti ad audit da parte di un soggetto indipendente qualificato, secondo standard tecnici riconosciuti, tra cui ISO/IEC 27001 ove applicabile, al fine di verificare integrità, tracciabilità e resistenza a manipolazioni.

c) La supervisione delle operazioni è affidata a un Responsabile Elettorale Indipendente, figura tecnica esterna nominata per 3 anni, incompatibile con ruoli politici nel Partito.

Art. 56 - Campagne Elettorali Interne e Codice di Condotta

- a) Le campagne elettorali per la selezione delle candidature e per l'elezione degli organi interni sono improntate ai principi di massima lealtà, trasparenza, correttezza e pari opportunità tra tutti i concorrenti.
- b) È tassativamente vietato accettare finanziamenti o contributi materiali da soggetti esterni al Partito, da persone giuridiche o da gruppi d'interesse economici. Le spese elettorali dei candidati sono contenute entro un tetto massimo simbolico prefissato.
- c) È vietato l'uso promozionale o personalistico dei canali di comunicazione ufficiali del Partito (sito web, social media, mailing list nazionali o locali) da parte dei dirigenti in carica che presentano la propria candidatura.
- d) L'utilizzo dei dati personali degli iscritti per l'invio di materiale elettorale è consentito esclusivamente tramite le piattaforme centralizzate messe a disposizione dal Partito, vietando lo spam massivo, le molestie digitali e la denigrazione mediatica.
- e) La violazione di queste disposizioni comporta l'intervento del Responsabile Elettorale Indipendente, che può adottare con atto motivato misure cautelari urgenti, compresa la rimozione dei contenuti illeciti. Le sanzioni che incidono definitivamente sulla candidatura sono deliberate secondo il Regolamento dal competente organo di garanzia, con ricorso al Comitato di Garanzia.

Art. 57 - Rinvio al Regolamento del Voto Digitale e delle Candidature

Tutti gli aspetti procedurali e applicativi - inclusi i protocolli crittografici, i termini perentori per i bandi e i ricorsi d'urgenza (dinanzi al Comitato di Garanzia), i tetti di spesa simbolici e le procedure di emergenza per guasti informatici - sono demandati all'apposito *Regolamento del Voto Digitale e delle Candidature*, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 58 - Rinvio al Regolamento delle Campagne Interne

La definizione quantitativa dei tetti di spesa, le procedure tecniche per la rimozione dei contenuti illeciti - entro il termine perentorio di 12 (dodici) ore dalla segnalazione -, i modelli di rendicontazione delle spese e i dettagli del procedimento sanzionatorio progressivo sono demandati all'apposito *Regolamento per la Disciplina delle Campagne Elettorali Interne*, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

XIV. AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO E CONTROLLO FINANZIARIO

Art. 59 - Rappresentanza Legale e Amministratore Nazionale

- a) La rappresentanza politica, giuridica e legale del Partito di fronte ai terzi e in giudizio spetta esclusivamente al Presidente Nazionale.
- b) L'Amministratore Nazionale è l'organo monocratico tecnico incaricato della gestione economico-finanziaria, patrimoniale e contabile del Partito. In forza della procura del Presidente, egli agisce in piena autonomia tecnica e gestionale nei limiti del mandato ricevuto e del bilancio previsionale.
- c) La carica di Amministratore Nazionale dura 3 anni, è rinnovabile ed è incompatibile con qualsiasi ruolo politico attivo o mandato istituzionale.

Art. 60 - Regole di Spesa e Doppia Autorizzazione (Firma Congiunta)

a) Livello Nazionale: Ogni operazione finanziaria, contratto o spesa che superi la soglia ordinaria stabilita dai regolamenti richiede la firma congiunta e obbligatoria dell'Amministratore Nazionale e del Presidente.

b) Livello Territoriale: Ogni sede locale (Regionale, Provinciale/Metropolitana, Comunale/Circoscrizionale) deve registrare 3 (tre) gestori finanziari. Qualsiasi movimento bancario o spesa locale richiede la validazione congiunta di almeno due di questi firmatari. L'inosservanza di questa regola costituisce grave violazione interna e può comportare responsabilità personale dell'autore nei limiti di legge, fatti salvi i diritti dei terzi e l'efficacia esterna degli atti secondo l'ordinamento vigente.

Art. 61 - Risorse, Entrate e Morosità

a) Il patrimonio del Partito è costituito dalle quote di tesseramento online, dalle donazioni liberali, dai fondi del "2 per mille" (IRPEF) e dai contributi obbligatori versati dagli eletti del Partito nelle istituzioni pubbliche.

b) Il mancato versamento del contributo obbligatorio da parte degli eletti per oltre 3 (tre) mesi consecutivi comporta la decadenza automatica da ogni incarico interno al Partito e l'impossibilità di ricandidarsi a future elezioni.

Art. 62 - Controllo dei Rischi, Sanzioni e Commissariamento

a) Il controllo contabile è affidato al Collegio dei Revisori, composto da 3 esperti contabili iscritti all'albo. Il bilancio nazionale è inoltre sottoposto a revisione legale esterna da parte di una società certificata.

b) In caso di gravi anomalie finanziarie, debiti non autorizzati o violazione delle regole di firma nelle sedi locali, l'Amministratore Nazionale può adottare misure cautelari urgenti sui fondi e proporre o disporre, secondo il Regolamento, il commissariamento per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Salvo l'urgenza cautelare, il provvedimento è preceduto da contestazione e contraddittorio; in caso di urgenza, l'organo interessato è sentito entro 15 (quindici) giorni.

Art. 63 - Rinvio al Regolamento di Amministrazione e Criteri di Riparto Territoriale

a) Le risorse economiche e finanziarie volte a garantire il funzionamento e l'attività delle articolazioni territoriali del Partito sono assicurate sulla base dei seguenti criteri generali stabili:

1. Una quota percentuale fissa dei proventi derivanti dalle iscrizioni online (tesseramento unico nazionale) effettuate dai soci residenti nel rispettivo ambito geografico di competenza;
2. Una quota proporzionale ai flussi finanziari generati sul territorio tramite donazioni liberali e attività di autofinanziamento locale, previamente autorizzate e tracciate;
3. Eventuali stanziamenti straordinari erogati dal centro nazionale in occasione di tornate elettorali locali o per specifici progetti di radicamento territoriale approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

b) Le modalità operative di trasferimento, le soglie quantitative delle percentuali di ripartizione tra centro e periferia, i modelli di rendiconto locale e i vincoli di tracciabilità dei

flussi finanziari sono interamente demandati al *Regolamento di Amministrazione e Finanza*, redatto dalla Segreteria Nazionale e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, al quale ogni sede territoriale è obbligata ad uniformarsi pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'Articolo 38 comma c).

XV. RENDICONTO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

Art. 64 - Organizzazione

In occasione di consultazioni elettorali di ogni ordine e grado, l'Amministratore Nazionale coordina i flussi finanziari e vigila sul rispetto dei limiti di spesa previsti dalle leggi vigenti in materia di campagne elettorali.

Art. 65 - Rendiconto

a) Per ciascuna tornata elettorale in cui sia presente il simbolo del Partito, l'Amministratore Nazionale redige un apposito e separato Rendiconto delle spese elettorali, raccogliendo la documentazione prodotta dai mandatarî e dai comitati elettorali territoriali.

b) Tale rendiconto, certificato secondo i canoni di legge, viene trasmesso alle autorità di vigilanza competenti e pubblicato sul sito internet del Partito entro i termini perentori stabiliti dalle norme statali.

XVI. RELAZIONI DI GESTIONE E RAPPORTI CON L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 66 - Relazione periodica

L'Amministratore Nazionale ha l'obbligo tassativo di presentare una relazione periodica e diretta sull'andamento della gestione amministrativa e sullo stato complessivo dei conti del Partito.

Art. 67 - Obbligo di presentazione all'Assemblea Nazionale

Tale relazione deve essere illustrata personalmente dall'Amministratore Nazionale direttamente dinanzi all'Assemblea Nazionale, convocata in seduta ordinaria almeno due volte l'anno.

Art. 68 - Contenuto da evidenziare

La relazione deve evidenziare lo scostamento rispetto al bilancio preventivo, la situazione di liquidità cassa, l'esposizione debitoria, lo stato di attuazione delle procedure di acquisto e ogni eventuale criticità emersa nella gestione ordinaria o straordinaria, garantendo il pieno esercizio del potere di controllo da parte dell'organo assembleare.

XVII. GIUSTIZIA INTERNA, GARANZIE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 69 - Organi di Garanzia Nazionali e Principi di Terzietà

a) Il Collegio dei Probiviri (primo grado) e il Comitato di Garanzia (secondo grado) sono gli unici ed esclusivi organi giurisdizionali interni del Partito su tutto il territorio nazionale. È vietata l'istituzione di collegi giudicanti locali.

b) Tutti i membri degli organi di garanzia devono operare in piena autonomia, imparzialità e indipendenza.

c) La carica di componente degli organi di garanzia è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esecutivo, direttivo, di rappresentanza o di lavoro subordinato all'interno del Partito. I membri hanno l'obbligo di astensione in caso di potenziale conflitto di interessi, secondo i casi tassativi di ricusazione definiti dal *Regolamento di Giustizia Interna e Procedimento Disciplinare*.

Art. 70 - Procedimento Disciplinare e Sanzioni

a) L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti è attivata d'ufficio, su segnalazione degli organi dirigenti o su ricorso dei soci.

b) In ogni fase del procedimento è garantito e tutelato il diritto di difesa, il rispetto del principio del contraddittorio e l'accesso totale agli atti per il socio sottoposto a indagine.

c) Le sanzioni applicabili sono proporzionali alla gravità dell'infrazione e comprendono: il richiamo scritto, la sospensione temporanea e l'espulsione dal Partito. La sanzione dell'espulsione deve essere approvata a maggioranza qualificata.

d) Nei casi di estrema gravità o urgenza, il Collegio dei Probiviri può disporre la sospensione cautelare d'urgenza dell'iscritto per un periodo limitato, nelle more della decisione definitiva.

Art. 71 - Clausola Compromissoria e Termini di Ricorso

a) Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso in appello dinanzi al Comitato di Garanzia. Le decisioni emesse in grado di appello dal Comitato di Garanzia sono definitive e inappellabili in via interna.

b) Clausola Compromissoria: Gli iscritti si impegnano ad accettare la giustizia interna del Partito. È fatto obbligo di esaurire tutti i gradi di ricorso interni prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, a pena di decadenza immediata dallo status di socio.

Art. 72 - Rinvio al Regolamento di Giustizia Interna

Tutti gli aspetti procedurali non specificati nel presente Statuto — inclusi i termini perentori per la presentazione dei ricorsi, i termini per l'emissione delle sentenze, le modalità di notifica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), i motivi dettagliati di ricusazione e le regole di svolgimento delle udienze (anche telematiche) — sono demandati all'apposito *Regolamento di Giustizia Interna e Procedimento Disciplinare*, proposto dal Comitato di Garanzia e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

XVIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Potere Regolamentare e Interpretazione

a) Il Consiglio Direttivo Nazionale emana e aggiorna i regolamenti interni necessari per l'esecuzione e l'applicazione del presente Statuto, salvo quanto espressamente attribuito dal presente Statuto al Congresso Nazionale o all'Assemblea Nazionale.

b) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile italiano e le norme vigenti in materia (art 3 comma 4 DL n.149/2013).

Art. 74 - Trasparenza, Adempimenti Istituzionali e Benefici Fiscali

- a) Il Partito garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, democraticità e tracciabilità finanziaria. L'accesso alle detrazioni fiscali e agli altri benefici di legge, compresa la destinazione del "2 per mille" IRPEF, è subordinato all'iscrizione nelle sezioni del Registro e al possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
- b) L'Amministratore Nazionale assicura la pubblicazione costante sul sito internet ufficiale del Partito dello Statuto e dei regolamenti vigenti.
- c) Il legale rappresentante provvede a trasmettere alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici copia autentica dello Statuto redatto in forma di atto pubblico, nonché le successive modifiche, per gli adempimenti previsti dal D.L. n. 149/2013 e dalla normativa vigente.

Art. 75 - Aggregazioni Politiche

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare l'aggregazione con altre associazioni o movimenti politici tramite l'istituzione di un "patto federativo" o l'approvazione di un'«affiliazione». I patti federativi complessi devono essere ratificati dall'Assemblea Nazionale.

Art. 76 - Norma transitoria

Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla stipula dell'atto pubblico di adozione del presente Statuto, i membri degli organi interni e i titolari delle cariche necessari alla fase costitutiva possono essere nominati dalla Presidenza. Il primo Congresso Nazionale è convocato entro il medesimo termine per l'insediamento degli organi ordinari secondo le regole statutarie.